

**L. 6 marzo 1953, n. 99 <sup>(1)</sup>.**

**Organizzazione della raccolta di fondi per la lotta contro i tumori.**

-----

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1953, n. 64.

---

**1.** L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica <sup>(2)</sup> è autorizzato ad indire ogni anno una giornata per la raccolta di fondi per la lotta contro i tumori maligni e l'assistenza dei cancerosi poveri e delle loro famiglie.

Il programma relativo è approvato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il parere di una Commissione nominata dall'Alto Commissario stesso e composta:

- a) dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, o un suo rappresentante con funzioni di presidente;
- b) dal direttore generale dell'Assistenza pubblica;
- c) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
- d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- e) da un rappresentante della Croce Rossa Italiana;
- f) da un rappresentante della Lega italiana per la lotta contro i tumori;
- g) da un rappresentante delle Associazioni che assistono i cancerosi.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

-----

(2) Ora, Ministro della sanità, a norma della L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce Ministero della sanità.

---

**2.** È in facoltà dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di affidare, con suo decreto, l'organizzazione e lo svolgimento della giornata prevista dall'art. 1 ad enti particolarmente attrezzati allo scopo, secondo le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto.

Gli enti predetti svolgeranno la loro azione sotto la vigilanza dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica al quale renderanno i conti delle proprie gestioni.

-----

---

**3.** I sovrapprezzi previsti dalla legge 3 novembre 1954, n. 1042, e successive modificazioni, saranno applicati, compresi i contributi di cui al capoverso dell'art. 13 della legge medesima, in ciascun anno, anche nel lunedì di Pasqua e i proventi relativi saranno devoluti alla Lega italiana per la lotta contro i tumori <sup>(3)</sup>.

-----

**(3)** Articolo così sostituito dall'art. 1, [L. 31 marzo 1955, n. 190.](#)

---

**4.** Il ricavato netto della giornata di cui l'articolo 1 e l'importo dei sovrapprezzi di cui l'art. 3, sono devoluti alla Lega italiana per la lotta contro i tumori <sup>(4)</sup>, che ne curerà l'impiego per le finalità indicate nei due articoli predetti, sotto la vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e del Ministero dell'interno.

-----

**(4)** Lo statuto della Lega contro i tumori è stato approvato con [D.P.R. 19 luglio 1955.](#)